



Originale

CITTA' DI BENE VAGIENNA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.36

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **dicembre** alle ore dodici e minuti zero nella sala conferenze dell'Unione del Fossanese, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito in modalità mista (on-line e in presenza), sulla base delle modalità disposte dal Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale da remoto o in modalità mista (approvato con deliberazione del C.C. n. 12/2022), e in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. AMBROGIO CLAUDIO - Sindaco	Sì
2. DOGLIANI ROSARIA - Consigliere	Sì
3. MARENGO MATTIA - Consigliere	Sì (on-line)
4. CORRADO MAURO - Consigliere	Sì (on-line)
5. DOGLIANI DOMENICO - Consigliere	Sì
6. GERBAUDO BIANCA - Consigliere	No (ass. giust.)
7. PERANO DANILO - Consigliere	Sì (on-line)
8. ELLENA CRISTIAN - Consigliere	Sì
9. GIACCARDI FLAVIA - Consigliere	Sì
10. BERARDO LIVIO - Consigliere	Sì
11. ROSSO ANTONELLA - Consigliere	Sì
12. COSTAMAGNA ADRIANA - Consigliere	Sì
13. DALMAZZO RAFFAELE - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale FENOGLIO Dott.ssa Laura, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO CHE il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU;

PRESO ATTO CHE i presupposti della "nuova" IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO CHE la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO CHE, ai sensi della sopraddezza norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO CHE, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO CHE il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel

gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO CHE l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO CHE il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;

CONSIDERATO CHE i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO CHE per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO CHE, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO CHE l'elaborazione del Prospetto sopraindicato decorrerà dall'anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall'art. 6-*ter* del D.L. n. 132 del 2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 170 del 2023;

CHE l'applicazione informatica denominata "Gestione IMU" con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell'IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto - aperta ai comuni all'interno dell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all'entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 - resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l'elaborazione del Prospetto;

PERTANTO i prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza e per l'anno 2024 non vige l'obbligo di diversificare le aliquote dell'IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023;

ATTESO CHE, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO CHE per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-*bis*, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO CHE in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

RILEVATO CHE il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO CHE la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VERIFICATO CHE, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO CHE, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
esenti			"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli

0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, confermare le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2024:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale di lusso (Cat. A1, A8 e A9)	0,45 %
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %
"Beni merce"	esenti
Terreni agricoli	0,76 %
Aree edificabili	0,86 %
Altri immobili	0,89 %
Impianti fotovoltaici (Impianti fotovoltaici posizionati a terra e accatastati autonomamente in categoria D 1 e/o impianti fotovoltaici non a terra di tipo industriale di grandi dimensioni che hanno autonomia funzionale e accatastati autonomamente in categoria D 1)	1,00 %

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della nuova IMU, approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 18/6/2020 e s.m.i.;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2024–2026 e il Documento Unico di Programmazione;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico–amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi sulla presente proposta di deliberazione da parte dei Responsabili dei relativi Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del D.Lgs. del 18/08/2000 n° 267, art. 49;

CON voti favorevoli n° 9, astenuti n° 3 (Berardo Livio, Rosso Antonella e Costamagna Adriana), contrari n° 0, espressi singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano da tutti i Consiglieri, e sentiti e visti dal Segretario Comunale e dai Consiglieri stessi;

DELIBERA

01) Di dare atto che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

02) Di confermare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2024.

03) Di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024.

04) Di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA
Abitazione principale di lusso (Cat. A1, A8 e A9)	0,45 %
Fabbricati rurali strumentali	0,10 %
"Beni merce"	esenti
Terreni agricoli	0,76 %
Aree edificabili	0,86 %
Altri immobili	0,89 %
Impianti fotovoltaici (Impianti fotovoltaici posizionati a terra e accatastati autonomamente in categoria D 1 e/o impianti fotovoltaici non a terra di tipo industriale di grandi dimensioni che hanno autonomia funzionale e accatastati autonomamente in categoria D 1)	1,00 %

05) Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

06) Successivamente il Consiglio Comunale, stante l'urgenza, con voti favorevoli n° 9, astenuti n° 3 (Berardo Livio, Rosso Antonella e Costamagna Adriana), contrari n° 0, espressi singolarmente sia vocalmente che per alzata di mano da tutti i Consiglieri, e sentiti e visti dal Segretario Comunale e da tutti i Consiglieri stessi, delibera di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs.18.08.2000, n. 267.

Dal che si è redatto il presente verbale.

Il Presidente
AMBROGIO Claudio

Il Segretario Comunale
FENOGLIO Dott.ssa Laura

PARERI TECNICI

(Art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18\08\2000 – 1° comma)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 19/12/2023

Il Responsabile del Servizio
GIUBERGIA Arch. Gianluca

UFFICIO RAGIONERIA

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Lì 19/12/2023

Il Responsabile del Servizio
CANAPARO Rag. Valeria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
FENOGLIO Dott.ssa Laura

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
FENOGLIO Dott.ssa Laura

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____ al _____, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art.124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Bene Vagienna, li _____

Il Messo Comunale